Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2691

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori LUCIDI, BERTOROTTA, PETROCELLI, MONTEVECCHI, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2017

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'ammissibilità del *referendum* abrogativo sulle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il tema del presente disegno di legge costituzionale è stato proposto dalla cittadina Oriana Drosghig tramite la piattaforma *web* denominata Rousseau disponibile al seguente indirizzo internet: https://rousseau.movimento5stelle.it.

Il tema del disegno di legge è stato uno dei votati *online* dai cittadini iscritti al MoVimento 5 Stelle e per questo motivo è stato predisposto e finalizzato un testo di disegno di legge costituzionale.

La proposta ha dunque l'esclusiva finalità di introdurre, nell'ordinamento nazionale, la possibilità di sottoporre a *referendum* abrogativo le ratifiche dei trattati internazionali.

Come noto, infatti, l'articolo 75 della Costituzione impone limiti materiali all'istituto referendario, quali «le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali». A tale riguardo, si è ritenuto, infatti, che ragioni di opportunità politica abbiano indotto il Costituente a voler riservare soltanto al Parlamento repubblicano la tutela di alcuni interessi fondamentali per lo Stato, non sottoponibili direttamente alla volontà popolare.

Tuttavia, nel dibattito in Assemblea Costituente, nell'ottobre 1947, si ebbero voci discordi su quella che poi è divenuta l'attuale formulazione dell'articolo 75, la quale si collega ovviamente con gli articoli 10 e 11 della Carta. Una volta ridotto, alla luce anche del diritto internazionale, il ruolo del Parlamento rappresentativo, l'interpretazione estensiva del divieto di cui all'articolo 75 ha poi comportato una ulteriore restrizione del principio di sovranità popolare sulle attività dello Stato – in questo caso prevalentemente del Governo – nella politica internazionale. Con riferimento all'ammissibilità di proposte referendarie, infatti, la giurisprudenza della Corte ha progressivamente esteso la preclusione espressa per la legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale, anche alle leggi contenenti le norme di esecuzione dei trattati e a tutte le disposizioni volte a dare esecuzione ad un obbligo internazionale o funzionali per l'adempimento di un obbligo internazionale o dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

In tale contesto, in cui il divieto di *referendum* popolare non è bilanciato da un'incisività effettiva del Parlamento eletto a suffragio universale sull'attività dello Stato in campo internazionale, una modifica dell'articolo 75 può essere funzionale a recuperare uno spazio rilevantissimo alla sovranità popolare.

In altri termini, dunque, poiché la Costituzione vigente accorda la possibilità di promuovere l'abrogazione di leggi, o di atti aventi valore di legge, considerate inopportune o inique, non si comprende il motivo per cui – allo stesso modo – al popolo sovrano non possa essere concesso il diritto di abrogare trattati internazionali considerati iniqui, ingiusti e pericolosi.

Dunque, per i motivi summenzionati, è auspicabile un celere esame del presente disegno di legge, volto a riconsegnare al popolo italiano la sovranità in materia internazionale, sempre più pervasiva e rilevante nella sua vita quotidiana.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 75 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Non è ammesso il *referendum* per le leggi di bilancio, di amnistia e di indulto».

€ 1,00